



COMUNE DI PASPARDO

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Straordinaria** in Primaconvocazione – seduta

Deliberazione N. 11 del 29-05-2026

OGGETTO: Presa d'atto della Deliberazione n.149/2026/PRSE del 23.04.2026 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **21:00**, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Componente	Carica	Pr. / As.
De Pedro Fabio	Sindaco	Presente
Dassa Caterina	Vice Sindaco	Presente
Salari Aristide	Consigliere	Assente
Ruggeri Enrica	Consigliere	Presente
Derocchi Gaudenzio	Consigliere	Assente
Salari Gian Paolo	Consigliere	Presente
Trussardi Gloria	Consigliere	Presente
Martinazzoli Giovanni	Consigliere	Presente
Bazzana Gian Carlo Mario	Consigliere	Presente
Bianchi Walter	Consigliere	Presente
Lomboni Ettore	Consigliere	Assente

Totale Presenti 8, Assenti 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott. Silvia Bianchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. De Pedro Fabio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, illustrando il contenuto della Deliberazione n.149/2026/PRSE del 23.04.2026 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, nella quale si evidenziano criticità/inosservanze relative ai rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2021-2022-2023-2024.

Dà atto che l'ente ha prontamente risposto ai rilievi ed ha attenzionato le azioni contabili in ottica di maggiore regolarità nella gestione delle varie partite di bilancio in rispetto dei principi contabili previsti dalla disciplina, fermo restando le difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni derivanti sia dalla scarsa disponibilità di risorse economiche che di risorse umane a fronte della crescente numerosità di adempimenti da svolgere.

Udita la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 148 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Controlli esterni sulla gestione" il quale attribuisce alla Corte dei Conti un ruolo fondamentale, anche in corso di esercizio, ai fini del controllo successivo di legittimità e di regolarità sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, incluso deli Enti locali.

DATO ATTO che l'attività di controllo della Corte dei Conti sui Comuni trova fondamento nei principi di buon andamento (art. 97 Cost.), della responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28 Cost.), dell'equilibrio di bilancio (art.81 Cost.) e del coordinamento dell'autonomia finanziaria degli enti locali con il resto della finanza pubblica (art. 119 Cost.);

VISTA la Deliberazione n.149/2026/PRSE del 23.04.2026 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, nella quale si evidenziano criticità/inosservanze relative ai rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2021-2022-2023-2024, chiedendo la comunicazione della delibera stessa al Consiglio comunale;

PRENDE ATTO

- 1) dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Deliberazione n.149/2026/PRSE del 23.04.2026, relativa alle criticità/inosservanze rilevate sui rendiconti degli esercizi finanziari 2020-2021-2022-2023-2024, riferite a:
 - portata e andamento dei residui attivi di titolo 4;
 - sfioramento nell'esercizio 2024 dell'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione minore del 47%
 - non adeguata motivazione per residui passivi mantenuti e impegni di spesa riportati a residui;
 - informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art.11, co.6, lett. J) D.Lgs.n.118/2011;
 - utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - mancata movimentazione della cassa vincolata;
 - fondo di garanzia debiti commerciali rendiconto 2024;
 - indicatore di tempestività dei pagamenti.
- 2) della necessità di porre in essere tutte le attività tali da superare le criticità/inosservanze rilevate dalla Corte dei Conti nella deliberazione n.149/2026/PRSE del 23.04.2026 sopra richiamata, dando atto della parziale risoluzione di alcuni punti indicati nella medesima;

- 3) di procedere affinché l'Assemblea Consigliare e l'Organo di Revisione siano informati della deliberazione della Corte dei Conti n..149/2026/PRSE del 23.04.2026 sopra richiamata;
- 4) di procedere a pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, in Amministrazione Trasparente – sottosezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to De Pedro Fabio

Il Consigliere Anziano
F.to Dassa Caterina

Il Segretario Comunale
F.to Bianchi Silvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 19-06-2026 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.paspardo.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Paspardo, lì 19-06-2026

IL Resp. della Pubblicazione
F.to Silvia Bianchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 29-06-2026 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Paspardo, lì 19-06-2026

IL Segretario Comunale
F.to Bianchi Silvia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Paspardo, lì 19-06-2026

IL Resp. della Pubblicazione
(Silvia Bianchi)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (Relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

nelle camere di consiglio del 21 gennaio/11 marzo 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Paspardo (BS)

sui rendiconti esercizi finanziari 2020-2021-2022-2023-2024

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi



sull'ordinamento degli enti locali (di seguito "TUEL");

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 148-bis TUEL;

Viste le deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, n. 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR con le quali sono state adottate, rispettivamente per l'esercizio 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le linee guida ed il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005;

Esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Paspardo (BS) sui rendiconti 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, nonché i rendiconti per i medesimi esercizi finanziari e il questionario per gli e.f. 2021, 2022, 2023 e 2024;

Considerato altresì il mancato invio del questionario per l'e.f. 2020 da parte dello stesso Organo di revisione contabile, oggetto di delibera di questa Sezione n. 7/2022/PRSE, rimasta non ottemperata;

Vista la richiesta formulata dal Magistrato istruttore, con nota prot. Cdc n. 19015 del 25 settembre 2025, in relazione ai rendiconti per gli esercizi sopra indicati;

Vista la nota di riscontro del Comune di Paspardo (BS) *sub* prot. 9888 del 10 ottobre 2025;

Visto il provvedimento del Presidente di Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia *ex art.* 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005;

Udito il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

FATTO

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Paspardo (BS - 575 abitanti) ha compilato i questionari

inerenti ai rendiconti 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, trasmettendoli alla Sezione regionale di controllo tramite applicativo Con.Te.

Esaminati i dati e le informazioni riportati nei questionari su menzionati, nelle relazioni dell'Organo di revisione e nei rispettivi rendiconti, il Magistrato istruttore ha svolto un'istruttoria per acquisire informazioni e chiarimenti su alcuni aspetti, di cui si riportano sotto i punti principali:

- i. portata e andamento dei residui attivi di Titolo 4;
- ii. sforamento nell'esercizio 2024 dell'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%;
- iii. non adeguata motivazione per residui passivi mantenuti e impegni di spesa riportati a residui;
- iv. informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011;
- v. anticipazioni di tesoreria per il periodo in esame;
- vi. cassa vincolata per il periodo in esame;
- vii. fondo di garanzia debiti commerciali;
- viii. indicatore di tempestività dei pagamenti;

L'Amministrazione comunale ha dato riscontro alla nota istruttoria con nota del 17 ottobre 2025.

DIRITTO

Di seguito i dati del risultato di amministrazione dell'Ente per gli anni in esame:

Tabella 1- Risultato di amministrazione

2020	2021	2022	2023	2024
€ 107.172,03 €	€ 34.341,65	€ 81.987,61	€ 168.486,15	€ 2.357.318,86
Risultato di amministrazione anno 2023 - di cui:				168.486,15
➤ Parte accantonata				152.593,66
➤ Parte vincolata				0
➤ Parte destinata a investimenti				15.892,49
➤ Parte disponibile				0
Risultato di amministrazione anno 2024 - di cui:				2.357.318,86
➤ Parte accantonata				238.603,21

➤ Parte vincolata	1.979.325,6
➤ Parte destinata a investimenti	116.302,56
➤ Parte disponibile	23.087,40

Fonte: banca dati BDAP.

In sede istruttoria, il Magistrato istruttore ha richiesto all'Ente di riferire sulla determinazione e sulla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto per l'esercizio 2024.

Il Comune, in risposta, ha prodotto la seguente tabella, specificando altresì di aver utilizzato, ai fini del calcolo, la media ponderata del periodo quinquennale 2020-2024 degli incassi delle tipologie di entrata considerate, con il seguente peso/anno:

- 2020 - 0,10;
- 2021 - 0,10;
- 2022 - 0,10;
- 2023 - 0,35;
- 2024 - 0,35.

Tabella 2 - Calcolo FCDE 2024

Residui attivi	-	2020	2021	2022	2023	2024	Totali	totale residui conservati al 31.12.2024	F.C.D.E. costituito al 31.12.2024
TARI	residui complessivi all'1.01	14.538,10	18.813,39	26.118,07	47.794,00	33.133,80	140.397,36	29.698,02	17.818,81
	riscossioni in c/residui al 31.12	2.446,85	1.367,96	1.392,12	25.490,85	17.507,05	48.204,83		
	percentuale di riscossione	0,17	0,07	0,05	0,53	0,53			
IMU	residui complessivi all'1.01	57.719,84	62.805,00	73.407,97	144.338,49	124.348,22	462.619,52	144.298,29	67.820,20
	riscossioni in c/residui al 31.12	8.064,72	6.843,97	8.627,33	59.942,42	124.348,22	207.826,66		
	percentuale di riscossione	0,14	0,11	0,12	0,42	1,00			
ONERI PDC	residui complessivi all'1.01	0,00	0,00	121,88	121,88	0,00	243,76	0,00	0,00
	riscossioni in c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	percentuale di riscossione								
SII (Acquedotto)	residui complessivi all'1.01	4.493,84	5.094,07	12.432,71	21.090,50	14.968,86	58.079,98	15.239,35	10.057,97
	riscossioni in c/residui al 31.12	1.137,50	415,44	797,50	8.391,64	7.061,59	17.803,67		
	percentuale di riscossione	0,25	0,08	0,06	0,40	0,47			

SII (fognatura+depurazione)	residui complessivi all'1.01	3.969,46	4.602,34	13.098,84	23.414,82	16.836,16	61.921,62	15.784,30	10.259,80
	riscossioni in c/residui al 31.12	1.392,52	515,85	1.172,94	9.276,65	7.385,05	19.743,01		
	percentuale di riscossione	0,35	0,11	0,09	0,40	0,44			
Affitti attivi immobili di proprietà comunale	residui complessivi all'1.01	41.256,52	41.980,34	37.036,07	44.855,94	40.651,38	205.780,25	23.367,25	10.281,59
	riscossioni in c/residui al 31.12	40.690,08	38.407,75	18.020,99	16.607,07	22.676,72	136.402,61		
	percentuale di riscossione	0,99	0,91	0,49	0,37	0,56			
Sanzioni violazioni CdS	residui complessivi all'1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	riscossioni in c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	percentuale di riscossione								

Fonte: risposta istruttoria del Comune del 10 ottobre 2025

Il FCDE, calcolato con il metodo sopra indicato, risulta congruo limitatamente alle entrate che il Comune individua come di dubbia esigibilità.

La Sezione osserva quanto segue.

I) Portata e andamento dei residui attivi di Titolo 4 (ee.ff. 2023 e 2024)

Il Magistrato istruttore ha richiesto all'Ente, in sede istruttoria, di relazionare sulla gestione residui attivi di Titolo 4 dell'Ente, che risultano incrementati nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023, relazionando in particolare sui contributi a rendicontazione e giustificando l'omessa reimputazione agli esercizi successivi, in luogo della conservazione degli accertamenti, qualora applicabile alla fattispecie il paragrafo 3.6 del principio contabile applicato 4/2, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In merito alla stima di tali specifiche entrate l'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2024, aveva invitato l'Ente ad "uno sforzo previsionale più realistico che non contempra anche ipotetiche possibilità di entrata" per cui "l'Ente deve adoperarsi per formalizzare con maggiore puntualità le motivazioni addotte per il mantenimento/cancellazione dei residui, anche nella logica di consentire una più efficace valutazione".

In risposta all'istruttoria della Sezione il Comune ha evidenziato che "con riferimento ai Residui attivi di titolo IV (residui in parte capitale), con il Rendiconto 2023, appurato che vi

era stato un errore nell'imputazione dell'esigibilità di entrata, trattandosi di contributi a rendicontazione e con erogazioni di uno o più acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, si è provveduto alla cancellazione, anche di importi considerevoli.

Con il bilancio di previsione 2024-2026 è stato effettuato un controllo puntuale sui tali obbligazioni, nel quale sono state riproposte le relative somme con una nuova esigibilità corrispondente all'effettiva erogazione in relazione all'avanzare dei lavori. Trattandosi di opere non completate al 31.12.2024 a causa di ritardo rispetto al cronoprogramma previsto, sono state successivamente riportate a residuo nel rendiconto 2024".

Sempre in sede istruttoria, il Comune si è soffermato sui citati rilievi dell'Organo di revisione, rappresentando che *"era prassi passata degli enti locali riportare nel Piano opere pubbliche interventi auspicabili ma privi di effettiva copertura economica a carico del bilancio, in attesa di ottenimento di fonti di finanziamento esterne. Parallelamente nel bilancio, dovendo questi dialogare con il Piano OOPP, venivano inserite le relative voci di finanziamento esterno. Si precisa altresì che alcuni bandi di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche prevedono espressamente, per la presentazione dell'istanza, che l'intervento sia già previsto nel Piano citato, come da ciclo della programmazione, con conseguente inserimento del valore corrispondente nel bilancio.*

Essendo spesso i bandi di finanziamento eterogenei, l'inserimento nel Piano velocizza le tempistiche ai fini dell'istanza, in considerazione che questi rappresentano spesso l'unica possibilità per i piccoli enti di sostenere interventi di investimento".

Tuttavia, precisa l'Ente, *"i rilievi del revisore sono comunque stati presi in considerazione nella redazione dei successivi documenti, anche ai fini dell'operatività quotidiana".*

Sul punto, rammenta il Collegio che nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, al fine di garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda, e quest'ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante, l'Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa (cfr. in tal senso C. conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, dell. n. 144/2022/PRSE e n. 110/2023/PRSE).

Conclusivamente, la Sezione invita l'Ente a conformarsi, nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, ai principi, sopra richiamati, di cui al punto 3.6. dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

II) Sforamento nell'esercizio 2024 dell'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%

Sul punto, l'Ente rappresenta che *“ tale condizione è dovuta principalmente alle seguenti motivazioni:*

- a. *tardivo rimborso da parte di Regione Lombardia di somme liquidate riferite ai seguenti lavori pubblici di somma urgenza effettuati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici di inizio novembre 2023:*
 - *Regimazione delle acque ed il ripristino della stabilità del versante in loc. Ponte della Sega a Paspardo, importo € 99.997,30;*
 - *Ripristino del versante e riattivazione del sistema acquedottistico in loc. Ponte della sega nel Comune di Paspardo, importo € 99.997,30 per complessivi € 199.994,60, incassati in data 01.04.2025 con reversali di incasso nn. 184 e 185 in luogo dell'annualità precedente in cui erano dovuti;*
- b. *Incasso in data 15.01.2025 dell'importo di € 297.016,15 accertato nell'anno 2024 in qualità di anticipo da parte di Regione Lombardia di risorse per l'intervento di Riqualificazione energetica dell'immobile scolastico di Via delle Scuole a Paspardo (BS).*

Nel contempo si sono poste in essere tutte le attività relative ad una più tempestiva azione di accertamento ed incasso dei tributi locali e poste in essere le azioni idonee a garantire l'effettivo incasso di importi di residui attivi di importate entità, quali il ristoro del minore introito IMU-TASI in riferimento all'applicazione da parte di Enel Produzione della cd “Legge imbullonati”

sugli immobili siti in loc. Zumella nel Comune di Paspardo” (i.e., legge n. 208/2015 attinente alla esclusione dei macchinari fissati a terra dal calcolo della rendita catastale ai fini IMU - ndR).

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Collegio ritiene di richiamare quell'orientamento giurisprudenziale (cfr. C. dei conti, Sezione regionale controllo Puglia, del. n. 145/2022/PRSE), nella quale – analogamente alla fattispecie in esame – viene messo in luce che *“una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente dovrà provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 219/2021)”* (così del. Sez. Puglia n. 145/2022/PRSE cit.).

Sul piano costituzionale, occorre altresì aggiungere che *“partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (ex art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione dell'ente sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli*

obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 268/2021). Il dato relativo alla riscossione va, peraltro, considerato unitamente alla elevata mole di residui attivi iscritti in bilancio" (cfr. ancora una volta del. Sez. Puglia n. 145/2022 cit.).

In ultima analisi, quindi, si invita il Comune a procedere in maniera più significativa nelle azioni intraprese, pervenendo ad una viepiù efficace azione di riscossione.

III) Non adeguata motivazione per residui passivi mantenuti e impegni di spesa riportati a residui

Nel questionario sul rendiconto 2024 l'Organo di revisione ha segnalato criticità, indicate come non superate, in relazione agli *"Impegni di spesa riportati a residui non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza"* e ai *"Residui passivi mantenuti e non adeguatamente motivati quanto al titolo e alla scadenza"*.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Magistrato istruttore, l'Ente ha risposto comunicando che *"gli impegni di spesa a residuo sono collegati a spese effettivamente esigibili nei quali gli impegni sono stati regolarmente assunti e la fornitura/servizio eseguiti. Il mantenimento è dovuto in particolare al ritardo, a volte notevole nonostante i solleciti, nell'emissione delle relative fatture da parte dei fornitori.*

Le ridotte dimensioni dell'ente, con la presenza di soli due dipendenti addetti a tutti gli uffici comunali, ha inoltre reso difficile il costante monitoraggio della tempestiva ricezione delle fatture a chiusura del rapporto obbligazionario.

Per quanto concerne i residui passivi, sono stati mantenuti quelli per i quali sussiste un titolo giuridicamente valido, e per il cui pagamento si è provveduto nell'anno in corso, o si sta provvedendo, a seguito di presentazione documentazione necessaria da parte del creditore".

La Sezione, nel prendere atto delle deduzioni nonché della struttura dimensionale dell'Amministrazione, invita comunque al rispetto dei principi contabili in materia di impegni, di cui all'All. 4.2 al d.lgs. 118/2011, sub punto 5.1, laddove si prevede che *"l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del*

debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

Tale impegno è articolato nei seguenti elementi costitutivi (cfr. punto 5.1 cit.): "la ragione del debito; l'indicazione della somma da pagare; il soggetto creditore; la scadenza dell'obbligazione; la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio".

IV) Informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011

L'Organo di revisione ha segnalato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ex art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, non ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, in quanto l'Ente ha dedotto che "ad oggi devono pervenire dalle società i prospetti per la conciliazione".

In seguito a richiesta di chiarimenti del Magistrato istruttore, l'Ente ha confermato che "come da nota allegata prot. 839 del 12.04.2025 pervenuta da Valle Camonica Servizi Srl, alla data di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024, alcuni dati sulla ricognizione sui crediti e debiti reciproci al 31.12.2024 non erano disponibili, pertanto, non è stato possibile procedere alla puntuale conciliazione nella totalità degli enti strumentali e società partecipate".

A tal proposito, la Sezione invita l'Ente all'acquisizione e alla trasmissione dell'informativa, non appena disponibili.

V) Anticipazioni di tesoreria per il periodo in esame

L'esame dei suddetti rendiconti dell'Ente ha evidenziato un reiterato utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria in tutti gli esercizi dal 2020 al 2024.

Tabella 3 - Anticipazioni di tesoreria

	2020	2021	2022	2023	2024
Importo anticipazione complessivamente concedibile ex art. 222 Tuel (in €)	536.772,86 €	334.240,65	260.000,00 €	156.000,00 €	170.000,00 €
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (in €)	0,00 €	0,00	15.690,91 €	0,00 €	0,00 €
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	111	293	29	10

Importo somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 (in €)	626,25 €	476,57 €	1.968,47 €	66,58 €	8,49 €
--	----------	----------	------------	---------	--------

Fonte: questionari Comune di Paspardo sui rendiconti 2021,2022, 2023 e 2024.

L'Amministrazione afferma che *"l'Ente è ricorso all'anticipazione di tesoreria negli esercizi dal 2020 al 2024, con restituzione entro il 31 dicembre di ogni annualità ad eccezione dell'anno 2022 che è stata restituita successivamente.*

La motivazione per la quale si è sempre fatto ricorso a tali anticipazioni risiede nei ritardi di incasso delle entrate e nella necessità di procedere ai pagamenti, compresi quelli riferiti alle spese in conto capitale necessarie a fornire la successiva rendicontazione ai fini del rimborso.

A decorrere dal 2023 è stata potenziata la capacità di riscossione, ricorrendo anche a quella coattiva, al fine di garantire le entrate.

Si è provveduto inoltre ad adeguare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi, quale quello idrico, con maggiori azioni di accertamento e riscossione.

il ricorso all'anticipazione di tesoreria si è considerevolmente ridotto, fino all'importo per l'esercizio 2024 pari ad € 6.770,17 interamente rimborsato al 31 dicembre 2024 e nessun utilizzo con riferimento alla corrente annualità".

Sul tema si ricorda la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria denota la presenza di una crisi di liquidità, poiché l'anticipazione di tesoreria è divenuta un fondamentale e permanente mezzo di finanziamento; nel vigente sistema essa, invece, dovrebbe soltanto fronteggiare nel breve periodo momentanei problemi di liquidità (cfr. *ex multis* dell. Sez. Sicilia n. 4/2019/PRSP e Sez. Lombardia n. 188/2023/PRSP).

Per l'effetto, si invita l'Ente ad un attento monitoraggio dell'utilizzo dell'istituto *de quo*, in consonanza con i principi giurisprudenziali su esposti.

VI) Cassa vincolata per il periodo in esame

In merito alla mancata movimentazione della cassa vincolata nel periodo in esame, l'Ente ha comunicato di *"non aver mai provveduto, erroneamente, a porre vincoli di cassa, anche a fronte della scarsa conoscenza delle specifiche modalità operative"*, anche in considerazione delle *"difficoltà degli Enti Locali, soprattutto di piccole dimensioni, nella gestione quotidiana delle entrate, in particolar modo di quelle vincolate"*.

Il Comune ha poi *“preso atto che il vincolo di cassa discende da esigenze di natura contabile volte a creare una riserva finanziaria a garanzia del rispetto della destinazione specifica di determinate entrate”* impegnandosi a *“seguire le indicazioni operative fornite dalle deliberazioni della Corte dei Conti al fine di porre gli idonei vincoli previsti anche sulla scorta di un’analisi approfondita delle movimentazioni contabili dell’Ente”*.

Sul punto, rammenta il Collegio che l’art. 6, comma 6–octies del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (introdotto in sede di conversione nella legge 4 luglio 2024, n. 95) ha novellato la materia prevedendo che *“al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: “da legge,” sono soppresse; b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: “stabiliti per legge o” sono soppresse; c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)”*.

Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, la disciplina dei vincoli di cassa è limitata alle voci finanziate da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando i vincoli di competenza imposti per legge (fatta eccezione per i vincoli di destinazione).

La contabilizzazione secondo le nuove regole è stata, inoltre, recepita dall’All. 4/2 al d.lgs. 118/2011 *“Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2025”* al §10.1 (sul punto, si rinvia alla compiuta analisi di cui alla delibera di questa Sezione n. 99/2025/PAR).

Tanto premesso, si evidenzia che la corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto rispettivamente dall’art. 180 TUEL per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo, non consiste nella sola constatazione *ex post* della effettiva copertura in termini di cassa delle spese sostenute e dunque omissibile nelle ipotesi di integrale e immediato utilizzo degli importi stessi, ma prevede una continua e puntuale rilevazione della cassa vincolata nel corso della gestione, al fine di verificare costantemente il rispetto

delle norme ed il mantenimento dell'equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata (cfr. delibera di questa Sezione 322/2023/PRSP).

In merito si richiama proprio il punto 10.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011), che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli Enti locali, ove è specificato che *“nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata”*.

Conseguentemente, il Collegio rileva la mancata costituzione e alimentazione della cassa vincolata negli esercizi 2020-2024, con la conseguente violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011 cit.) nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle entrate vincolate.

VII) Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) – rendiconto 2024.

In relazione al dato pubblicato sul questionario relativo al rendiconto 2024 circa l'indicatore di ritardo nei relativi pagamenti (135 giorni), il Magistrato istruttore ha chiesto di riferire sul calcolo del FGDC per lo stesso anno e sul mancato cumulo con gli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, negli esercizi precedenti.

L'Ente ha evidenziato sul punto che *“il Fondo di Garanzia dei debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione relativo al rendiconto dell'esercizio 2024 è stato quantificato in € 3.162,93, nella misura del 1% sull'importo riferito al Macroaggregato 103 (acquisti beni e servizi) pari ad € 316.293,05, per lo scaglione di ritardo “fino a 10 giorni”. Tale accantonamento è stato effettuato in relazione al tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti come risultante sul portale “Area RGS MEF” (2,37 giorni).*

L'accantonamento è stato effettuato senza un preliminare incrocio di verifica dei dati tra “area RGF MEF” e AT del sito dell'Ente, nel quale vengono riversati automaticamente i dati provenienti dal gestionale in uso calcolati dallo stesso con le impostazioni di default.

Effettuata la verifica a seguito di Vs. segnalazione, è emerso che i dati sono discordanti in quanto il portale “Area RGS MEF” non ha tenuto in considerazione molte fatture, soprattutto

quelle con scadenza più datata e non pagate a causa dell'indisponibilità di cassa dell'Ente negli anni precedenti".

La nota precisa, inoltre, che "anche per quanto concerne lo stock del debito commerciale residuo scaduto e non pagato, si è passati dall'importo di € 124.831,01 al 31 dicembre 2023 all'importo zero al 31 dicembre 2024", e conclude rappresentando che "approfondita la normativa, procederemo con la prossima variazione di bilancio ad accumulare le annualità precedenti, regolarizzando l'accantonamento".

Sul punto ciò, si riportano i dati relativi al FGDC pubblicati sul questionario 2024.

DATI PER GARANZIA FONDO DEBITI COMMERCIALI 2024	
Debito commerciale residuo 2023	124.831,01 €
Debito commerciale residuo 2022	272.081,00 €
Totale fatture ricevute anno 2023	862.206,44 €
Indicatore di ritardo anno 2023	135 gg
Stanziamenti spesa per acquisti beni e servizi anno 2024	315.908,76 €
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art. 1, co. 863, legge n. 145/2018)	0,00
Importo del fondo	3.162,93 €

Fonte: questionario rendiconto 2024 del Comune di Paspardo.

In base ai dati trasmessi e sintetizzati nella tabella sopra riportata, considerato che l'indicatore di ritardo per l'anno 2023, segnalato dall'Organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2024, ammonta a 135 giorni, sorge l'obbligo di accantonamento del fondo *de quo*, nel rendiconto 2024, nella misura del 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi (cfr. L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 862, lett. a).

L'importo inserito a rendiconto per il fondo in questione avrebbe dovuto perciò ammontare ad euro 15.795,44 (ossia il 5% dello stanziamento spesa per acquisti beni e servizi anno 2024, pari a euro 315.908,76). L'Ente invece ha accantonato il diverso e minore importo di euro 3.162,93.

Si rappresenta inoltre che, in sede di rendiconto, l'Ente ha accantonato al Fondo in questione: la somma di euro 22.366,15 nell'anno 2023; la somma di euro 17.139,35 nel

2022; l'importo di euro 13.463,32 nel 2021.

Rileva il Collegio che gli Enti possono liberare le somme accantonate *in parte qua* solo se rientrano nei parametri di legge.

Per converso, le Amministrazioni non possono ridurre l'accantonamento nel diverso caso di mero miglioramento dei parametri, come dimostra la stessa lettera dell'art. 1, comma 862, l. 30 dicembre 2018, n. 145: *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta (...), stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”*.

Sul tema, è dirimente focalizzare l'attenzione sul seguente estratto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte: *“Pertanto, si ha ragione di ritenere che anche in senso propriamente contabilistico, oltre che letterale, il FGDC possa essere “liberato” nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell'esercizio successivo”* (cfr. del. Sez. Autonomie n. 20/2025/QMIG, pag. 11).

Sotto ulteriore angolazione, si rileva il mancato cumulo del fondo *de quo* negli anni dal 2021 al 2023, anche in considerazione di quanto statuito dalle Sezioni Autonomie nella

predetta deliberazione n. 20/2025/QMIG: *“una volta accertato il rispetto delle condizioni del comma 859 riferite all’esercizio appena chiuso T, la liberazione del fondo (cumulativamente) accantonato può avvenire nell’esercizio successivo T+1 in sede di rendiconto”* (ivi, pag. 10); nonché da giurisprudenza di questa Sezione (cfr. del. n. 5/2026/PRSE Sez. Lombardia) e delle altre Sezioni Regionali (si vedano ad es. dell. Sez. Abruzzo n. 13/2024/PRSE e Sez. Lazio n. 87/2024/PRSP).

VIII) Indicatore di tempestività dei pagamenti

Gli indicatori di tempestività dei pagamenti per il periodo 2020-2024, pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” sito istituzionale dell’Ente, dimostrano una reiterata difficoltà del Comune nel rispettare la tempistica di pagamento ai fornitori.

Difatti l’indicatore per il 2024 ammonta a 84,83 gg; per il 2023 a 135,04 gg; per il 2022 a -0,35 gg; per il 2021 a 77,23 gg; per il 2020 a 68,82 gg.

Rimarca al riguardo il Collegio, in conclusione, la sussistenza di criticità idonee a compromettere la sana gestione, che vanno perciò rimosse tempestivamente, pur a fronte della ridotta disponibilità di personale dell’Ente. Ciò, al fine di assicurare, in via prioritaria l’efficacia delle riscossioni, i cui effetti positivi si riverberano sull’adeguatezza della liquidità e quindi sulla tempestività dei pagamenti, nonché sulla capacità di evitare l’insorgere di pericolosi squilibri di bilancio (cfr. nella giurisprudenza contabile, Sez. controllo Veneto del. n. 8/2026/VSGO).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, all’esito dell’istruttoria sui rendiconti esercizi finanziari 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 del Comune di Paspardo (BS)

ACCERTA

nei confronti dell’Ente:

- l’incremento dei residui attivi di Titolo 4 nel 2024;
- lo sforamento nell’esercizio 2024 dell’Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%;

- la non corretta determinazione del Fondo garanzia debiti commerciali nell'esercizio 2024;
- la non adeguata motivazione per residui passivi mantenuti e impegni di spesa riportati a residui;
- la mancata trasmissione dell'informativa sui debiti e crediti reciproci con gli organismi partecipati *ex art. 11, co. 6, lett. j)*, d.lgs. n. 118/2011;
- l'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria in tutti gli esercizi dal 2020 al 2024;
- la mancata apposizione del vincolo di cassa negli esercizi 2020-2024 in esame;
- la non corretta contabilizzazione del FGDC per l'anno 2024;
- una reiterata difficoltà del Comune nel rispettare la tempistica di pagamento ai fornitori;

INVITA

per il futuro l'Ente a:

- conformarsi, nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, ai principi di cui al punto 3.6. dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, illustrati in parte motiva;
- procedere in maniera significativa nelle azioni intraprese per pervenire ad una viepiù efficace azione di riscossione;
- rispettare i principi contabili in materia di impegni, di cui all'All. 4.2 al d.lgs. 118/2011, *sub* punto 5.1;
- provvedere all'acquisizione e alla trasmissione delle informative *ex art. 11, co. 6, lett. j)*, d.lgs. n. 118/2011, non appena disponibili;
- un attento monitoraggio circa l'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria;
- il rispetto della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 862, lett. a);
- attuare ogni opportuna azione volta a pervenire al rispetto della tempistica di pagamento ai fornitori;

INVITA

per il futuro l'Organo di revisione a:

- trasmettere tempestivamente alla Sezione il questionario sui rendiconti annui dell'Ente;

RISERVA

- gli ulteriori, opportuni approfondimenti con riguardo alle risultanze dell'esercizio 2025, alla luce del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari;

- gli ulteriori, opportuni approfondimenti sulla determinazione della cassa vincolata in occasione dell'analisi dei prossimi rendiconti;

DISPONE


- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, affinché ne informi l'Assemblea, e all'Organo di revisione, attraverso il sistema Con.Te;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione trasparente") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Così deciso in Milano, nelle camere di consiglio del 21 gennaio/11 marzo 2026.

Il Relatore

(Francesco Testi)

 FRANCESCO TESTI
CORTE DEI CONTI
23.04.2026 13:02:36 GMT+02:00

Il Presidente

(Antonio Buccarelli)

 ANTONIO
BUCCARELLI
CORTE DEI CONTI
27.03.2026 20:29:26
GMT+01:00


Depositata in Segreteria il

23 aprile 2026

Il Funzionario preposto

al servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)

 SUSANNA PAOLA DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
23.04.2026 14:26:16 GMT+02:00